



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N 16 del 01/03/2021

OGGETTO: Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 31.12.2021.

L'anno duemilavent'uno addì uno del mese di Marzo alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Municipale in modalità "a distanza" nella sede municipale convenzionale, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Giuseppe Virga, che l'ha convocata nel giorno 01 marzo 2021 secondo quanto prescritto dalle linee guida di cui alla Deliberazione della giunta municipale n. 30/2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale il Segretario Generale Avv. Maria Letizia Careri. Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
Giuseppe Virga	Sindaco	X	
Salvatore Lo Bosco	Vice Sindaco	X	
Abbinanti Nunzia	Assessore	X	
Mario Guagliardo	Assessore	X	
Maria Rita Lazzara	Assessore	X	
TOTALE		5	

Il Sindaco, verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, contro verificato dal Segretario Generale, che ha accertato l'identità dei partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 6 e 7 delle sopra indicate linee guida, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

IL SINDACO su istruttoria DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusta *Determinazione sindacale n. 3 del 2019*)

attestando entrambi di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

Premesso che:

- ✓ il Dott. Camarda, Responsabile del Settore Economico-Finanziario di questo Ente, è stato assunto quale istruttore direttivo contabile (cat. D), a seguito della selezione pubblica ex art. 110, comma 1, del Tuel, a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, fino al 2022, con contratto di diritto privato;
- ✓ con Atto n. 125/2020, da qui intendersi integralmente riportato e trascritto, unitamente agli atti in esso citati, la Giunta comunale ha deliberato **di approvare** lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Campofelice di Fitalia, già adottato dallo stesso con Deliberazione di G.C. n. 74 del 17.11.2020, immediatamente eseguibile, per l'utilizzo del Dott. Domenico Camarda, Responsabile del Settore II- Economico-Finanziario (cat D1 - a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel), presso il predetto Comune, nel seguente modo:
 - n, 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311
 - n. 4 ore settimanali ex art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019 ed in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL (utilizzo condiviso)

per un totale di sedici ore settimanali dalla data di sottoscrizione della convenzione al 28 febbraio 2021; al fine di disciplinare e definire le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, nel rispetto della normativa vigente.

- la convenzione è stata siglata tra i Comuni, da questo Ente in data 23.11.2020;
- la convenzione prevede, all'art. 2 punto 2, che *per l'eventuale proroga, nel termine massimo stabilito dalle vigenti normative, sarà sufficiente la richiesta formale del Comune di Campofelice di Fitalia e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Altavilla Milicia.*

Vista la nota del Comune di Campofelice di Fitalia, prot. n. 841 del 24.02.2021, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 3400 in pari data, con la quale richiede l'autorizzazione all'utilizzo del Dott. Domenico Camarda fino al 31.12.2021, nelle medesime modalità di cui alla convenzione approvata con la citata Deliberazione.

Considerato che il 28.02.2021 è giorno festivo e che la proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione, contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4592).

Dato atto:

- che l'istanza del Comune di Campofelice di Fitalia non è generica, delimita il periodo indicato ed è ristretta ad un arco temporale definito;
- che il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità allo svolgimento dell'incarico di che trattasi fino al 31.12.2021.
- che il Dott. Camarda ha svolto il proprio incarico presso il Comune di Campofelice di Fitalia fino al 28.02.2021, senza arrecare pregiudizio alle attività svolte presso il Comune di Altavilla Milicia.

Richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 2, secondo cui *le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;*

- il comma 5, secondo cui *in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;*
- il comma 7, secondo cui *i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.*
- Il comma 8, secondo il quale *le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dei dipendenti stessi.*

Visto l'art.1, co. 557, della legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che dispone: *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*.

Richiamata la Circolare n. 2 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, che ha acquisito il parere del C.d.S. n. 2141 espresso nell'adunanza del 25.05.2005, nella quale si afferma che:

- ✓ *la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;*
- ✓ *che la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale;*
- ✓ *che l'utilizzazione è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, che esercita la potestà autorizzatoria;*
- ✓ *che a questi fini è prevista la possibilità che gli enti sottoscrivano convenzioni per lo svolgimento coordinato delle funzioni e dei servizi determinati.*

Richiamati, altresì:

- ✓ il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (UPPA) n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, ritiene *che la norma di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta scrittura dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge finanziaria 2008;*
- ✓ la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 2 del 26.05.2014, con la quale si acquisisce il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 03764/2013, adunanza di Sezione dell'11.12.2013, nel quale è riconosciuta *la possibilità di conferire la responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 anche nel*

caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, allorché si assicuri il rispetto dei limiti indicati in parere ed in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro.

Visto l'art.1, comma 124, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che dispone: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.*

Visto l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, ai sensi del quale: *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce tra l'altro il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo; la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.*

Richiamato il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise n. 109/2017 secondo il quale *l'attuale quadro normativo non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.s. scavalco condiviso e dello scavalco d'eccedenza, fermo restando l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D. Lgs. n. 66/2003 di 48 ore lavorative settimanali.....e che il comune istante dovrà verificare sul piano contabile che nella concreta fattispecie:*

- *in relazione alla spesa sostenuta pro quota dall'ente per le prestazioni del dipendente a “scavalco condiviso” siano rispettati gli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art.1 commi 557 o 562 della legge n.296/2006;*
- *in relazione alla spesa sostenuta dall'ente per le prestazioni del dipendente a “scavalco d'eccedenza”, la stessa sia correttamente computata, ai fini del rispetto del vincolo ex art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010.*

Richiamata la Deliberazione n. 10 del 19.05.2020 della Corte dei conti con la quale precisa *che la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.... «Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore».*

Visto l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale *“Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia”.*

Visto l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2018 che richiama la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 21.01.2004, con riferimento alle retribuzioni di posizione e di risultato.

Ritenuto, sulla base degli atti istruttori:

- ✓ che l'utilizzo condiviso del Dott. Camarda riveste carattere temporaneo, sino al 31.12.2021, salvo proroghe;
- ✓ che l'utilizzazione condivisa avviene nel rispetto del limite fissato di n. 48 ore lavorative settimanali, di cui all'art. 5 del D. Lgs.66/2003;
- ✓ che l'importo è versato dal Comune di Campofelice di Fitalia al Comune di Altavilla Milicia, quale sostituto d'imposta, che provvede ad erogarli al dipendente. La relativa spesa è figurativamente mantenuta dal Comune di provenienza, ai fini dell'applicazione della normativa sulla spesa del personale;
- ✓ che l'utilizzazione del Dott. Camarda, Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, non si pone in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- ✓ che non sussistono incompatibilità, divieti, impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o da Regolamenti comunali
- ✓ che non risultano, in atto, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali con l'incarico in oggetto;
- ✓ che il Comune di Campofelice di Fitalia ha popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Considerato che l'utilizzo condiviso consente al dipendente un arricchimento professionale mediante l'acquisizione di esperienza in contesti diversi e non arreca pregiudizio al servizio reso.

Considerato che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14 (RAL 670 e RAL 1554 Orientamenti applicativi).

Visti:

- ✓ l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente nella regione siciliana;
- ✓ i vigenti CCNL relativi al comparto "Regioni-Autonomie locali"
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- ✓ il D. Lgs 165/2001;
- ✓ la L. 241/90 e ss.mm. e ii.
- ✓ la L.R. n. 30/2000;
- ✓ il vigente Statuto Comunale
- ✓ il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il piano anticorruzione anno 2020/2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dalla Responsabile del Settore I, anche in sostituzione del Responsabile del Settore economico finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 de D. Lgs. 267/2000 e Determinazione sindacale n. 3/2019.

PROPONE

di approvare quanto in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo e conseguentemente:

di confermare la convenzione con il Comune di Campofelice di Fitalia, siglata tra gli Enti giusta Deliberazione di G.C. n. 74 del 17.11.2020 e n. 125/2020 del Comune di Altavilla Milicia, , sino al 31.12.2021, salvo proroghe, per l'utilizzo del Dott. Domenico Camarda, Responsabile del Settore II- Economico-Finanziario (cat D1 - a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Tuel), presso il predetto Comune di Campofelice di Fitalia, nel seguente modo:

- ✓ n. 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311

- ✓ n. 4 ore settimanali ex art. 1 comma 124 della Legge 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019 ed in considerazione di quanto disposto dall’art. 14 del CCNL (utilizzo condiviso)

per un totale di sedici ore settimanali, **autorizzando** lo stesso dipendente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311, allo svolgimento dell’incarico di che trattasi;

di dare mandato alla Responsabile del Settore I per il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

di incaricare l’Ufficio del personale delle pubblicazioni e comunicazioni previste per legge, nonché degli adempimenti inerenti la spesa scaturente dalla convenzione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L.R. 44/91, stante l’istanza del Comune di Campofelice di Fitalia;

di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio *on-line* e nella pertinente sezione “*Amministrazione trasparenti*” del Comune.

Altavilla Milicia, 1.03.2021

Per l’istruttoria

**La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara**

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

**Il Sindaco
Avv. Giuseppe Virga**

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **Utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Altavilla Milicia Dott. Domenico Camarda, Cat. D1, Istruttore direttivo contabile, ex L. 311/2004, art. 1 co. 557 etc., presso il Comune di Campofelice di Fitalia, fino al 31.12.2021.**

Per quanto concerne la **Regolarità tecnica**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, 1.03.2021

La Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs n. 39/1993

Per quanto concerne la **Regolarità contabile**, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: **Favorevole**

Altavilla Milicia, 1.03.2021

La Responsabile del Settore I in
sostituzione del Responsabile del Settore II
f.to Dott.ssa Adriana Ferrara
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA LA SUPERIORE proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito in Sicilia con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 147-bis del TUEL;
Con voti unanimi

DELIBERA

- **DI ACCOGLIERE** ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
- **CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giuseppe Virga

L'ASSESSORE ANZIANO

Nunzia Abbinanti

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Letizia Careri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Altavilla Milicia, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/03/2021, ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;

Altavilla Milicia, li 01/03/2021

Segretario Generale
Avv. Maria Letizia Careri

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993